

BASILE, *Commento all'art. 403*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, IPSOA, III ed., 2011

## **403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone**<sup>(1)</sup>

[1] Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

[2] Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 7, c. 1, l. 24 febbraio 2006, n. 85.

**Nota procedurale**

**competenza:** Tribunale monocratico

**procedibilità:** d'ufficio

**arresto:** non consentito

**fermo di indiziato di delitto:** non consentito

**custodia cautelare:** non consentita

**altre misure cautelari personali:** non consentite

**SOMMARIO:** I. L'evoluzione dei reati in materia di religione - II. Le "confessioni religiose": il problema della loro individuazione - III. (Segue) il problema dell'individuazione del bene giuridico tutelato - IV. Elemento oggettivo - V. (Segue) in particolare, la persona-oggetto materiale - VI. Elemento soggettivo - VII. Questioni di legittimità costituzionale - VIII. Rapporti con altre figure di reato - IX. Precedenti legislativi - X. Questioni di diritto intertemporale - XI. Casistica.

### **I. L'evoluzione dei reati in materia di religione**

#### **1**

Con l. 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al Codice penale in materia di reati d'opinione), il legislatore ha riformato l'intero sistema dei delitti in materia di religione – un corpo di delitti di rara applicazione giurisprudenziale (soprattutto in tempi recenti), ma di rilevantissimo valore simbolico [v. per tutti SIRACUSANO (72) 1765 s.]. Tale riforma giunge all'esito di un lungo e travagliato percorso evolutivo, di cui qui di seguito conviene riferire in sintesi i passaggi fondamentali, utili per la comprensione delle nuove norme.

#### **2**

L'**impianto originario** dei reati in materia di religione, predisposto dal Codice

del 1930, offriva una **tutela privilegiata**, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, **alla religione cattolica apostolica e romana**, quale *religione dello Stato*, rispetto alle altre religioni [COLANGELO (24) 425; SPIRITO (77) 8; PADOVANI (58) 923; IVALDI (39) 29 e 239; MARCHEI (49) 50]. Infatti, da una parte, le fattispecie di cui all'art. 402 (Vilipendio della religione dello Stato) e all'art. 724 co. 1 (Bestemmia) incriminavano soltanto le offese alla religione cattolica; dall'altra, l'art. 406 contemplava un'attenuazione di pena qualora i fatti di cui agli artt. 403-405 fossero stati commessi a danno dei culti "ammessi", vale a dire di quei culti, diversi da quello cattolico, riconosciuti dallo Stato in modo *esplicito* (per effetto della l. n. 1159/1929 o in base a trattati internazionali o ancora, a partire dal 1984, in base ad intese) o *implicito* (mediante atti statali di approvazione di ministri di culto o di erezione di enti con finalità religiosa) [GABRIELI (38) 241; MANZINI T VI, 12; MORMANDO, in Trattato PtS V, 188; IVALDI (39) 30]. Nessuna tutela era, infine, offerta ai culti "non ammessi" [sul punto v. MONETA (51) 306].

### 3

Tale impianto costituiva il frutto della deliberata scelta dei compilatori del Codice del 1930 di dare rilievo, a livello di legislazione penale, al c.d. **principio confessionistico**, vale a dire al riconoscimento di una determinata religione - nella specie, la **religione cattolica apostolica e romana** - quale **religione dello Stato**. Il principio confessionistico era stato, in realtà, già affermato dall'art. 1 dello *Statuto albertino* del 1848, ma esso venne inteso, nella seconda metà dell'Ottocento, più che altro come mero atto di ossequio alla religione del monarca [D'AVACK (28) 938; SPIRITO (77) 4], tanto è vero che non esercitò alcun influsso sul Codice penale *tardo-liberale* Zanardelli (1889), il quale non concedeva alcuna posizione di privilegio alla religione cattolica [SIRACUSANO (70) 37; IVALDI (39) 2]. Fu solo col Codice Rocco che il principio confessionistico - nel frattempo ribadito col *Trattato lateranense*, sottoscritto tra la Santa Sede e il Regno d'Italia il 29 febbraio 1929 - acquistava anche un (notevole) rilievo in ambito penale. Il Codice del 1930, infatti, tutelando in via privilegiata la religione cattolica, intendeva, da una parte, esaltare la Conciliazione tra Stato italiano e Santa Sede, e, dall'altra, sottolineare valori religiosi che potessero stimolare le energie del popolo italiano e fungere da fattore di unità morale della nazione [CONSOLI (27) 83; SPIRITO (77) 4; VITALI (81) 100; IVALDI (39) 9; CASUSCELLI (16) 245; PACILLO (57) 11; MARCHEI (49) 50].

### 4

Il **superamento del principio confessionistico** - avvenuto con l'emanazione della *Costituzione* [così, in relazione proprio ai reati in parola, C s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, FI 1993, II, 150; P Martina Franca 18.10.1957, Fumarola, *GCost* 1958, 167; e implicitamente C cost. n. 440/1995, FI 1996, I, 30; in dottrina, per tutti, v. SPIRITO (77) 5], ovvero, al più tardi ed esplicitamente, col punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo con la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di modifica dei Patti lateranensi, ratificato con la l. 25 marzo

1985, n. 121 [così, sempre in relazione ai reati in parola, C cost. n. 329/1997, *FI* 1998, I, 26, con nota di FIANDACA; cfr. STELLA (78) 97] - aveva dato luogo alla formulazione di tre tesi in ordine al "destino" dei reati in materia di religione (artt. 402-405 e 724):

## 5

**I)** la tesi della loro **abrogazione implicita**, a causa del venir meno di un elemento costitutivo (la religione dello Stato, per l'appunto) [in tal senso una cospicua parte della giurisprudenza di merito: in relazione all'art. 402, v. C app. Venezia 8.6.1989, Scorsese, *DII* 1990, 103; P Volterra 18.6.1987, Morroni, *FI* 1988, II, 416; in relazione all'art. 724, v. P Genova 18.1.1991, Cannarella, *GM* 1991, 1114; CONSO (26) 331; CRISAFULLI (28) 416; LARICCIA (42) 454; MUSSELLI (53) 66];

## 6

**II)** la tesi (rimasta assolutamente minoritaria) della **sopravvenuta indeterminatezza** del loro contenuto precettivo [in relazione all'art. 724, v. P Roma 29.4.1986, Bonino, *CP* 1987, 218; ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale P S. Donà di Piave 24.11.1987, Vallese, *GU* 1988, n. 19, I serie speciale e T Milano 14.11.1991, *GU* 1995, n. 36, I serie speciale, sulla quale v. pure IVALDI (39) 201; in dottrina, BARBIERI (6) 309];

## 7

**III)** la tesi della loro **costante, piena vigenza**, in quanto la formula "religione dello Stato" sarebbe stata mero tramite linguistico per indicare univocamente, anche dopo il superamento del principio confessionistico, la religione cattolica [in tal senso, in relazione all'art. 402, v. T Roma 22.12.1997, Medici, *CP* 1998, 1253; in relazione all'art. 403, v. C 13.7.1987, Pattis, CED 177173, *RP* 1988, 240; in relazione all'art. 404, v. C cost. 329/1997, su cui cfr. art. 404, 28; in relazione all'art. 724, v. la costante giurisprudenza costituzionale: C cost. 440/1995, cit., su cui cfr. art. 724, 16; C cost. 52/1989, *GCost* 1989, I, 305; C cost. 925/1988, *DE* 1988, II, 501; C cost. 14/1973, *GCost* 1973, 69 e C cost. 79/1958, *FI* 1959, I, 8, nonché la giurisprudenza di legittimità e la dottrina maggioritaria: v., *ex pluris*, C s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, *FI* 1993, II, 150 e SIRACUSANO (71) 444].

## 8

Quest'ultima tesi, assolutamente prevalente, lasciava, tuttavia, persistere l'**anomalia di una tutela penale privilegiata** della religione cattolica rispetto alle altre religioni, anomalia che provocava numerose reazioni critiche, sia in dottrina [fra gli altri, v. ALBISETTI (1) 284; COLANGELO (24) 442; ESPOSITO (31) 991; SIRACUSANO (70) 162; ROMANO (66) 496; SPIRITO (77) 10; PALAZZO *sub* art. 724 (25) 54; PULITANÒ (63) 222; MONETA (51) 306] che nella giurisprudenza di merito, la quale rivolgeva alla Corte costituzionale una serie di ordinanze di rimessione, intese a rimuovere, alla luce degli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost.,

gli **effetti discriminatori**, prodotti dalla disciplina contenuta negli artt. 402-406 e 724 a scapito delle religioni diverse da quella cattolica.

## 9

Nondimeno, **in una prima fase**, la **Corte costituzionale** - facendo leva su un criterio quantitativo-sociologico di cui si presumeva l'idoneità a giustificare la tutela privilegiata riservata alla religione cattolica - **lasciava sopravvivere**, con l'avallo della Cassazione, l'impianto originario del Codice Rocco [C cost. 125/1957, *RIDPP* 1958, 119; C cost. 79/1958, *FI* 1959, I, 8; C cost. 39/1965, *GCost* 1965, 603; C cost. 14/1973, *GCost* 1973, 69; C cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, 1208; C cost. 147/1987, *CP* 1987, 1709; C cost. 925/1988, *DE* 1988, II, 501; C cost. 54/1989, *DE* 1989, II, 77; C 16.2.1966, Bor, CED 101061, *FiR* 1966, 1609; C 19.6.1972, Russi, CED 122566; C 13.7.1987, Pattis, cit.; si veda anche la prima edizione di quest'opera: art. 402, 11 ss.; art. 403, 10 ss.; art. 404, 7; art. 405, 9; art. 406, 5; art. 724, 14].

## 10

A partire dal 1995, invece, la **Corte costituzionale** - stante anche la perdurante inerzia del legislatore [più volte stigmatizzata dal giudice delle leggi: v. C cost. 440/1995, 329/1997 e 508/2000; v. PALAZZO *sub* art. 724 (25) 47; DE GREGORIO (30) 1539] - con una serie di sentenze che hanno investito **tutti i reati** in materia di religione, ha provveduto a rimuovere tali effetti discriminatori, sia quelli *qualitativi*: la tutela riservata alla sola religione cattolica dall'**art. 402** è venuta integralmente meno [C cost. 508/2000]; quella di cui all'**art. 724** è stata, invece, estesa anche ai culti acattolici, con una sorta di livellamento "verso l'alto" [C cost. 440/1995; cfr. art. 724, 16 ss.]; sia quelli *quantitativi*: le differenze di pena, previste originariamente dagli artt. 403, 404 e 405 rispetto alle ipotesi di cui all'art. 406, sono state, infatti, eliminate attraverso un livellamento "verso il basso" [in relazione all'**art. 403**, C cost. 168/2005, su cui v. *infra*, 47; in relazione all'**art. 404**, C cost. 329/1997, su cui v. art. 404, 28; in relazione all'**art. 405**, C cost. 327/2002, su cui v. art. 405, 11; in argomento, SGROI, in *CodPen*, art. 403, 1931].

## 11

Il **legislatore del 2006** ha preso sostanzialmente atto del nuovo assetto dei delitti in materia di religione, risultante dai summenzionati, plurimi interventi della Corte costituzionale e, con una sorta di operazione di **ripulitura lessicale** (che ha investito sia il testo, sia le rubriche delle norme in esame, sia, infine, l'intitolato del Capo I), ha provveduto a cancellare ogni riferimento alla religione dello Stato/religione cattolica, con conseguente superfluità dell'art. 406 (che faceva riferimento ai culti *acattolici*), il quale è stato coerentemente abrogato [v. pure CHIZZONITI (19) 440; PULITANÒ (64) 81].

## 12

Oltre a questo intervento di tipo "cosmetico", tuttavia, la riforma del 2006 pre-

senta importanti fattori di **novità sostanziale**: **1**) è stata inserita, in posizione centrale nelle fattispecie di cui agli artt. 403-405, la nozione di "confessioni religiose", con conseguenti ricadute sull'individuazione del bene giuridico tutelato (v. *infra*, 28); **2**) è stata in parte riformulata la descrizione del fatto tipico del vilipendio di cose attinenti al culto di cui all'art. 404 co. 1 (v. art. 404, 7 ss.); **3**) è stata inserita, all'art. 404 co. 2, una (apparentemente) nuova fattispecie di reato: il danneggiamento di cose attinenti al culto (v. art. 404, 14 s.); **4**) in linea con la scelta del legislatore della l. n. 84/2006 di rinunciare alla pena detentiva per i reati di mera opinione, i vilipendi di cui agli artt. 403 e 404 co. 1 sono ora puniti con una assai modesta, quasi risibile, pena pecuniaria; **5**) infine, e si tratta dell'*aspetto più rilevante* della riforma del 2006 (quantunque probabilmente frutto più di inerzia che di scelta consapevole), non è stato ripristinato il reato di vilipendio *diretto* della religione (vecchio art. 402), come pure sarebbe stato in teoria possibile fare, ovviamente previa estensione della tutela a tutte le confessioni religiose [MARCHEI (49) 190; SIRACUSANO (72) 1765]: se ne desume, quindi, un'indicazione circa la *definitiva non-punibilità del vilipendio alla religione che non passi per il tramite di un'aggressione a persone, cose o funzioni* [SIRACUSANO (74) 630; PULITANÒ (63) 78]: la religione in sé – *rectius*, le religioni in sé – con i loro dogmi e fondamenti non assurgono più ad oggetto autonomo di tutela penale [PELISSERO (61) 1201].

### 13

Al di là di tali aggiustamenti, formali e sostanziali, tuttavia, la riforma del 2006 - *confermando la presenza all'interno del nostro Codice di delitti in materia di religione* [SIRACUSANO (72) 1764] - ha deluso le aspettative di una parte della dottrina, la quale, sulla scorta di **valutazioni di meritevolezza e necessità** dell'intervento penale nel settore in esame, aveva, invece, indicato come preferibile: **1**) la soluzione di una **tutela penale solo indiretta o riflessa della religione**, assicurata, cioè, non da norme *ad hoc*, bensì da norme poste a presidio di altri beni giuridici, come la pubblica decenza, la pubblica tranquillità, l'onore, l'uguaglianza senza discriminazioni, la libertà (morale, di domicilio, di riunione, di associazione) [COLAIANNI (21) 33; cfr. CHIZZONITI (18) 1578; D'AMICO *sub art.* 724 (12) 3497; FIANDACA (33) 184; FIANDACA-MUSCO PtS I, 440; LARICCIA (43) 4319; MAZZOLA (50) 65; MONETA (51) 302; PALAZZO *sub art.* 724 (25) 47]: del resto, come ha ricordato la stessa Corte costituzionale [C cost. 329/1997 e 508/2000], anche alcune confessioni religiose, tradizionalmente presenti in Italia, nelle intese concluse con lo Stato hanno espresso la convinzione che la fede non necessiti di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare una protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (cfr. art. 4 dell'intesa con la Tavola Valdese, preambolo all'intesa con le Assemblee di Dio in Italia, nonché preambolo all'intesa con l'Unione Evangelica Battista d'Italia, confessioni sottoposte, quindi, ad una sorta di "protezione penale forzata" contro i loro stessi *desiderata*) [cfr. COLAIANNI (23) 607; TEDESCHI (80) 92; LARICCIA (43) 4315; MONETA (51) 302; SIRACUSANO (70) 84]; ovvero **2**) la soluzione di una **tutela penale estesa a tutte le**

**professioni individuali di coscienza**, siano esse religiose o meno [cfr. SIRACUSANO (70) 278; CAVANA (17) 14; MARCHEI (48) 4].

## II. Le "confessioni religiose": il problema della loro individuazione

### 14

Con la riforma del 2006, nelle fattispecie di cui agli artt. 403-405 è stata inserita, in posizione centrale, la nozione di "**confessioni religiose**": nella nuova rubrica del Capo I, Titolo IV del Libro II del Codice penale, nelle nuove rubriche e - ciò che più importa - nel nuovo testo degli artt. 403-405 si fa, infatti, ora riferimento alle "confessioni religiose" [per una svista, forse più che per una scelta consapevole, è rimasta invece invariata la dicitura del Titolo IV, ove compare tuttora la formula "delitti contro il sentimento religioso": SIRACUSANO (74) 629; SIRACUSANO (72) 1766]. A suggerire al legislatore del 2006 l'impiego della nozione di "confessioni religiose" potrebbe essere stata, tra l'altro, proprio la recente giurisprudenza costituzionale relativa ai delitti in parola. La Corte costituzionale, infatti, nelle motivazioni delle sentenze 329/1997 (sull'art. 404), 508/2000 (sull'art. 402) e 168/2005 (sull'art. 403), per riferirsi alle religioni diverse dalla cattolica aveva già provveduto ad abbandonare l'anacronistica formula "culti ammessi", che figurava nel vecchio art. 406, sostituendola con quella, più consona al quadro costituzionale, di "confessioni religiose" [sul punto v. CHIZZONITI (18) 1578; CAVANA (17) 11; MARCHEI (48) 128].

### 15

L'attuale riferimento alle "confessioni religiose" pone, tuttavia, **due gravi problemi** all'interprete, tra di loro connessi: il primo, di natura **qualificatoria**, concernente l'esatta individuazione delle confessioni religiose; il secondo, consequenziale, di natura **sostanziale**, consistente nell'esatta determinazione del peso che la formula "confessioni religiose" possa avere ai fini dell'individuazione del bene giuridico tutelato dagli artt. 403-405 nuovo testo.

### 16

Partendo dal **problema qualificatorio**, accentuato in tempi recenti dal proliferare in Italia dei cd. 'nuovi movimenti religiosi', occorre preliminarmente registrare l'**assenza**, nel nostro ordinamento, di **criteri legali precisi** che definiscano la nozione di "confessione religiosa" [cfr. C cost. 346/2002] - e ciò nonostante il fatto che il riferimento alle "confessioni religiose" compaia in numerosi ed eterogenei (quanto a materie regolate) testi normativi: oltre alle norme in esame, si vedano, ad es., l'art. 200 lett. a) c.p.p. sul segreto professionale; il d.lg. n. 42/2004 contenente il c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio; il d.lg. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali; la l. n. 669/1967 sull'assicurazione contro le malattie in favore dei ministri delle confessioni religiose. L'assenza di una tale definizione, peraltro, *non* può ritenersi *meramente casuale*, essendo anzi essa suggerita dalla complessità e dalla polivalenza del concetto di religione e dalla conseguente necessità di non limitare, con una definizione

precostituita e per ciò stesso restrittiva, l'ampia libertà religiosa assicurata dalla Costituzione stessa [così, quasi alla lettera, C 8.10.1997, Bandera, *FI* 1998, II, 401 (sul caso Scientology), con nota sul punto conforme di COLAIANNI; nello stesso senso, FINOCCHIARO (35) 68; LONG (45) 3; COLAIANNI (22) 365; in argomento, v. ANELLO (4) 132 ss.; RANDAZZO (65) 21 ss.].

## 17

Orbene, in assenza di una definizione legale, per tentare di risolvere il predetto problema qualificatorio, occorre, in primo luogo, premettere che le confessioni religiose, al pari di tutte le altre **formazioni sociali**, si compongono di un *elemento materiale* (una plurisoggettività organizzata), di un *elemento teleologico* (scopo della formazione: nella specie, scopo religioso), e di un *elemento psicologico* (coscienza, se non proprio volontarietà, dell'aderente di perseguire tale scopo) [così COLAIANNI (22) 365]. In secondo luogo, risulta indispensabile fare riferimento alla **giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'art. 8 Cost.**, articolo sulla scorta del quale possono essere individuate tre tipologie di "confessioni religiose": - quelle che si limitano ad operare *in modo informale* all'interno del territorio italiano (art. 8 co. 1 Cost.); - quelle che, invece, si sono organizzate dandosi uno *statuto*, il quale non deve contrastare con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8 co. 2 Cost.); - quelle che, infine, oltre a darsi uno statuto, hanno altresì stipulato intese con lo Stato italiano, approvate con legge del Parlamento (art. 8 co. 3 Cost.) [v., per tutti, FINOCCHIARO (35) 69; CHIZZONITI (18) 1579, e, tra i penalisti, MORMANDO, in Trattato PtS V, 193].

## 18

Per quest'ultima tipologia, il problema qualificatorio può in realtà ritenersi *ex lege* risolto: le comunità religiose che, ai sensi dell'art. 8 co. 3 Cost., hanno concluso un'**intesa** con lo Stato italiano, approvata con legge, sono infatti **senz'altro qualificabili come "confessioni religiose"** [C cost. 195/1993, *FI* 1994, I, 2986, con nota di COLAIANNI; COLAIANNI (22) 370]. Pertanto, oltre alla *Chiesa cattolica apostolica romana* (esplicitamente qualificata come "confessione religiosa" dall'art. 8 co. 2 Cost.), sono tali anche la *Tavola Valdese* (intesa del 21.4.1984, approvata con l. n. 449/1984, modificata con l. n. 409/1993, e novellata con l. n. 68/2009); le *Assemblee di Dio in Italia* (intesa del 29.12.1986, approvata con l. n. 517/1988); l'*Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno* (intesa del 29.12.1986, approvata con l. n. 516/1988, modificata con l. n. 637/1996, e novellata con l. n. 67/2009); l'*Unione delle Comunità ebraiche in Italia* (intesa del 27.2.1987, approvata con l. n. 101/1989, modificata con l. n. 638/1996); l'*Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia* (intesa del 29.3.1993, approvata con l. n. 116/1995, attualmente in fase di revisione); la *Chiesa Evangelica Luterana* (intesa del 20.4.1993, approvata con l. n. 520/1995). Infine, pur in mancanza di una legge di approvazione delle relative intese, possono essere senz'altro qualificate come "confessioni religiose" anche l'*Unione Buddhista Italiana*, la *Congregazione cristiana dei testimoni di Geova*, la *Chiesa Apostolica in Italia*, la *Chiesa di Gesù Cristo dei*

*Santi degli ultimi giorni*, la *Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale*, nonché l'*Unione Induista Italiana*: il solo fatto che il Governo italiano abbia con esse sottoscritto (in data 4 aprile 2007) un'intesa - vale a dire, una *convenzione di diritto pubblico* - è, in effetti, un indice univoco del loro riconoscimento quali "confessioni religiose" (i relativi disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, sono stati presentati al Senato nel corso della XVI legislatura).

## 19

Quello della conclusione di un'intesa, tuttavia, *non costituisce affatto criterio esclusivo* per l'individuazione delle "confessioni religiose", pena il contrasto con l'art. 8 co. 1 e 2 Cost. (v. *supra*, 17) [così C cost. 195/1993, cit.; C cost. 346/2002, cit.]. **In mancanza di un'intesa**, invero, secondo la Corte costituzionale la natura di confessione religiosa potrà risultare anche: **a) da precedenti riconoscimenti pubblici** o dallo **statuto** che ne esprima chiaramente il carattere religioso; **b) o comunque dalla comune considerazione** [C cost. 195/1993, cit.; per un'applicazione di tali criteri alla Chiesa di Scientology, con esiti, però, tra loro opposti, v. C app. 2.12.1996, *Bandera*, *FI* 1998, II, 395 e C 8.10.1997, *Bandera*, cit.].

## 20

In forza del predetto criterio *sub a)*, possono, pertanto, qualificarsi come "confessioni religiose" anche quelle comunità sociali di fedeli che, pur non avendo sottoscritto un'intesa, hanno comunque ottenuto un espresso **riconoscimento pubblico**, ad es., attraverso sentenze della magistratura (anche tributaria) o provvedimenti amministrativi [COLAIANNI (22) 373; C 8.10.1997, *Bandera*, cit.], *a fortiori* quando si tratta di un esplicito riconoscimento, contenuto in atti normativi, del loro **statuto** di enti a carattere religioso: ciò valeva, ad es., prima della conclusione delle rispettive intese, per la *Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 23 febbraio 1993); per la *Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 16 luglio 1998); per la *Chiesa Apostolica in Italia* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 21 febbraio 1989); per l'*Unione Induista Italiana* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 2000), e vale tuttora per l'*Istituto buddista italiano Soka Gakkai* (ente di culto ai sensi del d.P.R. 20 novembre 2000).

## 21

Il problema qualificatorio, pertanto, risulta davvero complesso e ai limiti di compatibilità con le esigenze di precisione proprie del diritto penale [SIRACUSANO (72) 1767; FIANDACA-MUSCO PtS I, 444; PACILLO (57) 65], solo nelle ipotesi in cui l'unico criterio disponibile sia quello, assai vago e di chiara natura sociologica, enunciato *sub b)*, cioè la "**comune considerazione**" [la Cassazione ha, peraltro, precisato che per "comune considerazione" non deve affatto intendersi l'"opinione pubblica dell'intera comunità nazionale", potendo, invece, essere intesa come tale anche la valutazione condivisa nella "cerchia dei dotti e in

genere degl'interessati al problema": C 8.10.1997, Bandera, cit.; critico su quest'ultima affermazione, CASUSCELLI (15) 822]. In virtù di tale criterio, infatti, anche "**semplici comunità di fedeli** che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti" potrebbero rientrare nel novero di quelle "confessioni religiose" che operano *in modo informale* all'interno del territorio italiano sotto la "copertura" dell'art. 8 co. 1 Cost. [C cost. 195/1993, cit.]. Nella stessa sentenza 195/1993, la Corte costituzionale ha, peraltro, precisato che ai fini dell'individuazione di una confessione religiosa **non** può, invece, ritenersi **sufficiente** la **mera autoqualificazione** [C cost. 195/1993; v. pure C cost. 346/2002; C cost. 467/1992; C 8.10.1997, Bandera, cit.; C civ. 22.10.2001, Associazione Chiesa di Scientology c. M. delle Finanze, CED 552783, DE 2001, II]. È dubbio, infine, se ai presenti fini qualificatori possa assumere un qualche rilievo il **dato quantitativo del numero dei fedeli** aderenti a siffatte comunità. Pur essendo ovvio che può parlarsi di confessione religiosa solo di fronte ad un fenomeno religioso *comunitario*, pare preferibile la *soluzione negativa*, specie tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale con le quali sono stati rimossi gli aspetti discriminatori presenti nei "vecchi" artt. 402 ss. e 724: "in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.)", infatti, "l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa" [C cost. 508/2000; nello stesso senso anche C cost. 925/1988, 440/1995 e 329/1997; in dottrina, v. FINOCCHIARO (35) 74; COLAIANNI (22) 365].

## 22

Non pare, invece, possa attribuirsi alcun **rilievo decisivo**, ai fini della soluzione del nostro problema qualificatorio, ad una **definizione dottrinale** di "confessione religiosa", pur autorevolmente formulata [FINOCCHIARO (35) 76], ed in passato acriticamente adottata da una parte della dottrina penalistica per individuare i "culti ammessi" di cui parlava l'art. 406 abrogato [v., tra gli altri, MORMANDO, in Trattato PtS V, 194; SGROI, in *CodPen*, IV ed., 2003, art. 403, 1891; per una sua applicazione giurisprudenziale v. C app. Milano 2.12.1996, Bandera, cit.]: in base a tale definizione, dovrebbero ritenersi "confessioni religiose" le "comunità sociali stabili, dotate o non di organizzazione e normazione propria, ed aventi una propria ed originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un *Essere trascendente*, in rapporto con gli uomini, o sulla ricerca del *divino nell'immanenza*". Si noti peraltro che *originariamente* [v. FINOCCHIARO, in *CCost*, sub art. 8, 389; FINOCCHIARO (34) 74] non compariva, nella suddetta definizione, il riferimento alla "ricerca del divino nell'immanenza", riferimento che è stato opportunamente inserito solo in tempi più recenti, così prendendo atto della progressiva diffusione, in Italia e in Europa, anche di religioni animistiche, politeistiche, esoteriche, comunque non riconducibili alla tradizione biblica [sulle "nuove chiese" che hanno di recente arricchito il panorama religio-

so anche del mondo occidentale, v. BARBERINI (5) 44]. Invero, la predetta definizione è stata tacciata di essere *parziale* perché sostanzialmente ispirata alle religioni di ascendenza biblica, *illegittima* sotto molteplici profili e *fondata* su presupposti storico e filosofici inesatti [così C 8.10.1997, Bandera, cit.; v. COLAIANNI (22) 369, con ulteriori richiami alla dottrina ecclesiasticista critica sulla predetta definizione].

## 23

In considerazione di tutti i criteri qualificatori sopra considerati, può ritenersi, in conclusione, che la nozione di confessione religiosa, da ultimo impiegata anche negli artt. 403-405, abbia confini assai ampi (ed incerti), sicché da essa sembrerebbero rimanere **escluse** soltanto: - le **comunità sociali non religiose**, ma di matrice mistico-filosofica ovvero perseguiti finalità pedagogiche, filantropiche, morali, politiche, sociali o simili; - le **comunità sociali** accomunate da una **religiosità "negativa"**, come i gruppi che dichiarino, ad esempio, di seguire una teosofia o una ecosofia, ovvero di essere atei o agnostici [COLAIANNI (22) 368; FINOCCHIARO, in *CCost*, sub art. 8, 389; BARBERINI (5) 44; è presumibilmente per tale ragione che, finora, la richiesta di intesa depositata il 13.11.1995 dalla *Unione degli atei e degli agnostici razionalistici* non ha trovato accoglimento da parte dello Stato]; - i **movimenti religiosi** privi di qualsiasi elemento di **visibilità all'esterno** [C 8.10.1997, Bandera, cit.; v. COLAIANNI (22) 367, che fa l'esempio dei gruppi *New Age*]; - infine, le **concezioni religiose individuali** [v. FINOCCHIARO (35) 69, il quale ben evidenzia che "confessione religiosa", ai sensi dell'art. 8 Cost., significa "gruppo *sociale* con fine religioso", e non già "confessione di una fede religiosa, nel senso di professione individuale di fede"; in senso analogo C 8.10.1997, Bandera, cit.: il termine "confessione religiosa", sul piano filologico, allude necessariamente ad un *gruppo* di persone connotato da una comune professione di fede].

### III. (Segue) il problema dell'individuazione del bene giuridico tutelato

## 24

Storicamente, l'operazione di individuazione del **bene giuridico**, tutelato dai reati in materia di religione, è stata sempre fortemente influenzata dal quadro complessivo dei rapporti Stato-confessioni religiose, e dal clima religios-ideologico vissuto dalla comunità italiana [GABRIELI (38) 268; SIRACUSANO (71) 442].

## 25

In particolare, il legislatore fascista del 1930, attraverso gli artt. 402 ss. e l'art. 724, aveva inteso tutelare la religione (cattolica) in sé, quale valore culturale e sociale, quale patrimonio di dogmi e principi: vale a dire, la religione (cattolica) come **bene di civiltà** [CASUSCELLI (16) 246; COLANGELO (24) 436; GABRIELI (38) 129; FIANDACA-MUSCO PtS I, 438; LARICCIA (43) 4317; MANZINI T VI, 24; MUSSELLI sub art. 724 (28) 66; PALAZZO sub art. 724 (29) 54; PROSDO-

CIMI (62) 750; PULITANÒ (63) 197; SIRACUSANO (70) 96; C 2.7.1986, Zerboni, CED 174355, *RP* 1987, 777; C 24.2.1967, Pasolini, CED 104261, *GP* 1967, II, 1143; C 20.6.1966, D'Alessio, CED 102510, *GP* 1967, II, 425; C app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, *FI* 1994, II, 356; T Verona 2.2.1972, Guerriero, *RP* 1972, 696; sost. conf. C cost. 125/1957, *RIDPP* 1958, 119]. Invero - come è stato rilevato anche dalla Corte costituzionale - il sistema originario dei reati in materia di religione, delineato dal legislatore del 1930, "si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione"; la religione cattolica, pertanto, "oltre ad essere considerata oggetto di professione di fede, era assunta a **elemento costitutivo della compagine statale** e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato" [C cost. 508/2000].

## 26

L'emanazione della Costituzione del 1948, configurando uno Stato laico, secolarizzato e pluralista, aveva, tuttavia, stimolato un **processo di ridefinizione del bene giuridico** dei reati in esame (vecchio testo) [MARCHEI (48) 83 ss.], che era stato, quindi, individuato: da un **primo** orientamento, nel **sentimento religioso collettivo** [in relazione all'art. 402, v. C cost. 39/1965, *GCost* 1965, 603; SPINELLI (76) 374; SPIRITO (77) 4; in relazione all'art. 724, v. C cost. 79/1958, *FI* 1959, I, 8; CIAMPI *sub* art. 724 (7) 68; CIPROTTI *sub* art. 724 (8) 300; MANZINI T X, 1041; MARINI *sub* art. 724 (25) 733; PIACENTINI *sub* art. 724 (30) 379; C 7.2.1986, Tamiano, CED 172521, *RP* 1987, 169; C 4.2.1986, Mastelloni, CED 172014, *CP* 1987, 62], benché tale bene giuridico non sia stato sempre chiaramente (e correttamente) distinto dalla religione-bene di civiltà [SIRACUSANO (70) 69]; da un **secondo** orientamento, nel **sentimento religioso (anche) individuale** [in relazione all'art. 403, v. C cost. 188/1975, *DE* 1975, II, 282; in relazione all'art. 724, v. C cost. 440/1995, *FI* 1996, I, 30 e in precedenza, più timidamente, già C cost. 14/1973, *GCost* 1973, 69], inteso, nelle pronunce più recenti, **quale corollario del diritto di libertà di religione** [in relazione all'art. 403, v. C cost. 168/2005; in relazione all'art. 404, v. C cost. 329/1997 e T Roma 1.10.2001, Rean Mazzone, [www.olir.it](http://www.olir.it); CHIZZONITI (18) 1580], diritto riconosciuto, oltre che dall'art. 19 Cost., anche a livello di convenzioni internazionali, e segnatamente dall'art. 18 Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 9 C.e.d.u. [secondo FIANDACA-MUSCO Pts I, 440, tuttavia, l'individuazione del bene giuridico protetto nel sentimento religioso *individuale* costituiva, in realtà, una forzatura dell'effettiva tipicità formale delle fattispecie in parola; in generale, sul "sentimento religioso" quale bene giuridico penalmente tutelabile, v. MARCHEI (48) I ss.].

## 27

Il legislatore del 2006 – per inerzia o per insipienza – non sembra aver effettuato alcuna scelta, consapevole e meditata, in ordine al bene giuridico tutelato dai nuovi artt. 403-405. Il *processo di ridefinizione, costituzionalmente orientato, del bene giuridico*, condotto dalla Corte costituzionale e dalla dottrina sia pena-

listica che ecclesiasticistica sulle vecchie norme (v. *supra*, 26) continua, quindi, a rivelarsi prezioso e utile, e potrebbe essere valorizzato – in assenza di esplicite indicazioni legislative di segno contrario – per individuare anche il bene giuridico tutelato dai nuovi "delitti contro le confessioni religiose", che può quindi essere ricercato nel **sentimento religioso** [cfr. C 10.3.2009, Donvito, CED 243084, *QDPE* 2009, 1049, secondo cui il nuovo art. 403 “protegge il sentimento religioso di per sé”; *contra*, FIANDACA-MUSCO PtS I, 442; PELISSERO (61) 1203; SIRACUSANO (72) 1768; SIRACUSANO (74) 632, nonché ANTOLISEI PtS II, 223, ad avviso dei quali il bene tutelato sarebbe tuttora la religione come “bene di civiltà”]. Rimangono, pertanto, fuori dalla sfera di tutela penale il *patrimonio fideistico e dogmatico* di pertinenza delle singole confessioni religiose, perché altrimenti si legittimerebbe il sostanziale ritorno alla vecchia concezione della tutela della/e religione/i quale bene di civiltà (v. *supra*, 25); le loro *istituzioni terrene* [così, in relazione alla Chiesa cattolica, sotto la vigenza del vecchio art. 402, FIANDACA-MUSCO PtS I, II ed., 1997, 439; MANZINI T VI, 23; *contra* C 20.6.1966, D'Alessio, CED 102510, *GP* 1967, II, 425]; il loro *establishment* [così, sotto la vigenza del vecchio art. 402, PULITANÒ (63) 216]; nonché le *costruzioni filosofiche* ispirate alle varie confessioni religiose [così, sotto la vigenza del vecchio art. 402, SANTORO (68) 1233].

## 28

Poiché, tuttavia, nel testo delle nuove norme compare un *insistito* riferimento alle **confessioni religiose** (su tale nozione v. *supra*, 14 ss.), e permangono sia la procedibilità d'ufficio che il requisito di pubblicità o le altre connotazioni spazio-temporali che collocano il fatto in una dimensione schiettamente superindividuale, il sentimento religioso tutelato dai nuovi artt. 403 ss. parrebbe essere il solo sentimento *collettivo*, e segnatamente il **sentimento religioso della pluralità di fedeli che si riconoscono in una determinata confessione religiosa** [v. ROMANO (67) 498 che parla di “una tutela del sentire religioso visto in una dimensione non ideologica ma per così dire «fattuale-collettiva»”; nel senso, invece, della tutela del sentimento religioso *individuale*, v. CASUSCELLI (16) 249; PACILLO (57) 26]. Rimane, pertanto, inopportuno fuori dalla sfera di tutela penale il *sentimento religioso (individuale o collettivo) di chi non si riconosce in una determinata confessione religiosa* (v. anche *infra*, 48): insomma, *extra ecclesiam nulla salus (et nulla tutela)* [COLAIANNI (23) 609].

## 29

Per quanto concerne, in particolare, l'**art. 403**, resta, inoltre, ancora valida la considerazione, già formulata da una parte della dottrina in relazione al vecchio testo della norma in commento, della **dimensione plurioffensiva** del delitto ivi descritto, il quale risulta tuttora posto a tutela, in via principale, del *sentimento religioso* e, in via secondaria e mediata, della *personalità individuale* di chi la professa o la amministra [LARICCIA (40) 54; PACILLO (57) 47; PULITANÒ (63) 198; SIRACUSANO (70) 106; incidentalmente anche C cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, 1208; in senso difforme, prima della riforma avevano individuato il

bene giuridico tutelato dall'art. 403 nella *sola* religione quale bene di civiltà: FIANDACA-MUSCO PtS I, III ed., 2001, 433; GABRIELI (38) 129; MANZINI T VI, 24 e, in giurisprudenza, tra le tante, C app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, *FI* 1994, II, 356; ovvero nella *sola* personalità individuale dei fedeli e dei ministri di culto: ALBISETTI (1) 288; VITALI (81) 109; FINOCCHIARO (33) 26]. Appare evidente, quindi, che l'indicazione, in passato formulata *de iure condendo* da una parte della dottrina [PULITANÒ (63) 232; CAVANA (17) 13] in relazione al "vecchio" art. 403, a favore di un *ribaltamento* dei beni giuridici tutelati (tale per cui *bene primario* diventasse la personalità individuale, mentre la ripercussione della sua offesa sulla religione comparisse come *mera modalità* della condotta, influente sulla sua gravità, ma non sulla sua intrinseca natura ed ilticità), non è stata pur troppo recepita dal legislatore della l. n. 85/2006.

#### IV. Elemento oggettivo

##### 30

Il "**nuovo**" art. 403 punisce, al pari del "**vecchio**" art. 403, chiunque "**offende** [...], **mediante vilipendio**". Per l'interpretazione di tale formula risultano, pertanto, tuttora attuali le considerazioni svolte da giurisprudenza e dottrina sulla precedente formulazione dell'art. 403.

##### 31

Conseguentemente, occorre prima di tutto precisare che - quantunque sia stato autorevolmente affermato che "vilipendio" e "offesa mediante vilipendio" esprimano, in sostanza, lo stesso concetto [SIRACUSANO (70) 101] - nel reato in esame il **vilipendio** costituisce la *modalità della condotta*, e l'**offesa** il *risultato di essa* [FIANDACA-MUSCO PtS I, 434; PROSDOCIMI (62) 738; C app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, *FI* 1994, II, 356]. Ciò consente di configurare l'art. 403 quale reato d'evento [PULITANÒ (63) 198; *contra* ALBISETTI (1) 285], a forma vincolata [cfr. SIRACUSANO (70) 126; *contra* C cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, 1208; MORMANDO (52) 2462].

##### 32

**Vilipendere** significa mostrare - con parole, scritti, disegni, atti [C 7.11.1980, Molica, CED 147623, *RP* 1981, 448] - di tenere a vile, gettare o manifestare sprezzo o dileggio [dottrina unanime; v. per tutti SIRACUSANO (70) 119; PROSDOCIMI (62) 738; in giurisprudenza, da ultimo T Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*]. Il vilipendio consiste, quindi, "nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo" [così C cost. 20/1974, sul concetto di vilipendio di cui all'art. 290].

##### 33

Costituiscono, pertanto, vilipendio la **contumelia**, lo **scherno**, l'**offesa fine a se stessa**, ma non la discussione, a livello scientifico o anche divulgativo, su temi

religiosi, né la critica e la confutazione, pur se vivacemente polemica, né l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti [C cost. 188/1975, *DE* 1975, II, 292, in relazione all'art. 402].

### 34

**Volgarità, grossolanità o turpitudine** non sono caratteristiche ontologiche, e quindi necessarie, del vilipendio [C 20.2.1967, Giudici, *GI* 1967, II, 273; C 6.6.1961, Cretarolo, *RIDPP* 1962, 493; *contra* C 24.2.1967, Pasolini, CED 104261, *GP* 1967, II, 1143]. Se, tuttavia, il vilipendio risulta volgare, grossolano o turpe, il fatto non sarà mai scriminabile in base al combinato disposto degli artt. 51 c.p. e 21 Cost., a causa del superamento del limite del buon costume (v. art. 21 ult. co. Cost.) [PROSDOCIMI (62) 750; cfr. pure *infra*, 52 s.].

### 35

Secondo una parte della dottrina, il vilipendio può essere realizzato anche attraverso una **condotta omissiva** [cfr. MANZINI T VI, 20 e SPIRITO (77) 6; *contra* CAMPISI (12) 102].

### 36

È stato giustamente precisato che quello di "vilipendio" è un **concetto normativo extragiuridico**, rinviante a nozioni di comune esperienza e a valori etico-sociali [SIRACUSANO (70) 119; *concetto descrittivo*, invece, secondo MARINUCCI-DOLCINI 134]: concetto *generico ma non impreciso* [C cost. 188/1975, cit.], almeno in teoria [PROSDOCIMI (62) 738; *contra*, per l'indeterminatezza-imprecisione, CONSO (25) 547; FIANDACA-MUSCO PtS I, II ed., 1997, 439; MARINUCCI-DOLCINI 134; MORMANDO (52) 2456; PACILLO (57) 56; C app. Venezia 8.6.1989, Scorsese, *DII* 1990, 106].

### 37

Il fatto di vilipendio di cui al primo comma deve essere commesso "**pubblicamente**", vale a dire in presenza delle condizioni previste dall'art. 266 ult. co., tra cui figura l'uso della stampa o di altro mezzo di propaganda, sicché si è ritenuto sussistere tale requisito anche nell'ipotesi di commissione del reato mediante *Internet* [g.i.p. Latina 7.6.2001, *DE* 2002, II, 99; C 10.3.2009, Donvito, CED 243084, *QDPE* 2009, 1049], o durante un dibattito trasmesso in diretta televisiva [T Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*]. La pubblicità è *elemento costitutivo*, e non condizione obiettiva di punibilità [dottrina maggioritaria; da ultimo SIRACUSANO (72) 1772; MORMANDO in Trattato PtS V, 212; FIANDACA-MUSCO PtS I, 434; *contra* MANZINI T VI, 29; GABRIELI (38) 105], e concerne *solo* la fattispecie descritta nel primo comma; l'elemento della pubblicità **non è richiesto**, invece, **nella fattispecie del secondo comma**. Di conseguenza, tra primo e secondo comma non sussiste quel rapporto di specialità che costituisce condizione necessaria (anche se non sufficiente) per individuare una circostanza del reato (v. art. 59, 47), sicché occorre riconoscere nel secondo comma un **reato autonomo**, e non già una mera circostanza aggravante [dottrina presso-

ché unanime, con l'eccezione di MANZINI T VI, 26].

### 38

Trattandosi di reati d'evento (v. *supra*, 31), deve ritenersi configurabile il **tentativo**. La **consumazione** si ha nel momento e nel luogo in cui si produce l'offesa alla confessione religiosa.

## V. (Segue) in particolare, la persona-oggetto materiale

### 39

Oggetto materiale del reato è, nel primo comma, "**chi professa**" una confessione religiosa (sulla cui nozione v. *supra*, 14 ss.) e, nel secondo comma, "**un ministro del culto**", considerati entrambi sia da soli (*uti singuli*) che in quanto parte di un gruppo di fedeli o di ministri (*uti socii*) [GABRIELI (38) 134; SIRACUSANO (70) 102].

### 40

Secondo l'orientamento a lungo dominante, il vilipendio deve colpire **una o più persone**, non necessariamente presenti, **determinate o determinabili**, sicché il delitto in parola dovrebbe ritenersi non sussistente in caso di offesa all'*universalità dei fedeli o dei ministri del culto* di una determinata confessione religiosa [in dottrina, da ultimo, FIANDACA-MUSCO PtS I, 443; parz. diff. PULITANÒ (63) 203; FLORA (37) 707; LARICCIA (40) 48; per un celebre caso in cui la sussistenza del delitto è stata negata in quanto oggetto materiale di vilipendio era la comunità degli ebrei nel suo insieme, e non una o più persone determinate, v. C 24.2.1964, Durando, *GI* 1964, II, 241; C app. Genova 28.1.1963, Durando, *GI* 1964, II, 47; T Genova 9.12.1961, Durando, *RIDPP* 1962, 238; fortemente critico su tali pronunce, in cui si è negato anche il delitto di diffamazione, LARICCIA (41) 466. Per un caso più recente, in cui per lo stesso motivo si è ritenuto insussistente il delitto in una ipotesi di vilipendio della Congregazione dei Testimoni di Geova nel suo insieme, v. T Venezia 10.3.1992, Faraon, *FI* 1992, II, 705]. Da ultimo, tuttavia, la Cassazione ha cambiato orientamento, ritenendo che per la configurabilità del reato di cui all'art. 403 non occorra che le espressioni di vilipendio siano rivolte a persone determinate, ben potendo invece essere genericamente riferite alla **indistinta generalità dei fedeli** (nella specie si trattava di frasi allusive a pratiche pedofile di sacerdoti per diffondere il "sacro seme del cattolicesimo") [C 10.3.2009, Donvito, CED 243084, *QDPE* 2009, 1049]. Si è, tuttavia, giustamente rilevato [CASUSCELLI (16) 250] che in tal modo si finisce per far rivivere il 'vecchio' reato di vilipendio della religione (cattolica), contrariamente alle indicazioni della Corte costituzionale (che con la citata sentenza 508/2000 ha dichiarato illegittimo tale reato), e dello stesso legislatore (che con la l. n. 85/2006 non l'ha ripristinato, pur avendone avuto, in teoria, la possibilità: v. *supra*, 12). Va, pertanto, nella giusta direzione l'indicazione di quella dottrina che, a proposito della necessaria determinatezza o meno delle persone-oggetto materiale, propone di tenere su due piani distinti

[SIRACUSANO (72) 1772]: **a**) l'offesa rivolta ad una confessione religiosa quale **ente collettivo**; **b**) l'offesa rivolta alla **collettività indistinta dei fedeli** di tale confessione religiosa. Nel primo caso l'offesa è punibile, in quanto colpisce un ente esponenziale di interessi religiosi, ben determinato e titolare in proprio di posizioni giuridiche; nel secondo caso, invece, l'offesa è punibile solo alla duplice condizione di poterla circoscrivere nell'ambito di un gruppo di persone, ancorché ampio, quantitativamente delimitabile, e di poter verificare la sua diretta incidenza sui singoli componenti dello stesso [SIRACUSANO (72) 1772; sul punto v. pure MARCHEI (48) 17].

#### 41

Risulta altresì problematico stabilire se la persona-oggetto materiale del reato debba essere necessariamente una persona vivente, o possa essere anche una **persona defunta** (così come avviene per i delitti contro l'onore: v. art. 597 co. 3) e, in particolare, un rappresentante - ad es., un profeta, un santo, un martire, lo stesso fondatore - di tale religione, purché storicamente esistito [presuppone una siffatta estensione dell'oggetto materiale la sentenza del g.i.p. Latina 7.6.2001, *DE* 2002, II, 99, secondo cui il reato sussiste anche in caso di vilipendio di santi e beati della religione cattolica]: insomma, frasi ingiuriose rivolte ad un santo ben determinato, ovvero ad un profeta (della religione cattolica o di altre religioni), storicamente esistiti ma 'defunti' da gran tempo, integrano il reato in parola? Riteniamo che a tale questione vada data **risposta negativa**: nel caso, infatti, di vilipendio di persona defunta, non si materializza alcuna offesa alla *personalità individuale* di chi professa o amministra la religione (v. *supra*, 29), non potendo il defunto "sentirsi" offeso.

#### 42

La persona-oggetto materiale del reato deve essere vilipesa non già nella sua dimensione personalistica assoluta, bensì nella sua **qualità di fedele o ministro del culto**: deve, cioè, essere vilipesa per il suo **collegamento funzionale** con la confessione religiosa [MUSSELLI (54) 731; SPIRITO (77) 7; MORMANDO, in Trattato PtS V, 209; PACILLO (57) 44; C 20.6.1966, Grasso, CED 102509, *FP* 1968, 260; C 20.10.1959, Caronte, *GP* 1960, II, 422; C 1.12.1958, Splanesci, *GP* 1959, II, 452], di cui egli rappresenta, agli occhi dell'agente, un simbolo o un'emanazione [PROSDOCIMI (62) 739]. L'offesa alla persona è, infatti, solo il *mezzo* per offendere la confessione religiosa [v. C app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, *FI* 1994, II, 356; v. *supra*, 29]. Affinché sussista tale collegamento funzionale non è, tuttavia, necessaria la contestualità tra la condotta di vilipendio e l'esercizio, da parte della persona-oggetto materiale del reato, di un'attività di culto [MANZINI T VI, 26; parz. diff. VITALI (81) 115; ma se, in concreto tale contestualità sussiste, è applicabile, nell'ipotesi del cpv., l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10: C 1.12.1958, Splanesci, cit.].

#### 43

Per quanto riguarda, in particolare, l'ipotesi del capovero (vilipendio di un mi-

nistro del culto), secondo l'opinione maggioritaria, formatasi prima della riforma del 2006, per l'esatta individuazione del contenuto del **concetto di ministro di culto** occorre fare riferimento al **diritto canonico** (in caso di offesa alla religione cattolica) [ANTOLISEI PtS II, 224; VITALI (81) 118; IVALDI (39) 22; MORMANDO, in Trattato PtS V, 215] ovvero, in generale, agli **ordinamenti confessionali** della confessione religiosa di volta in volta interessata [M. FIORE (36) 130]. Tuttavia, è stato rilevato che una siffatta operazione di eterointegrazione, condotta sulla scorta delle norme confessionali di volta in volta rilevanti, se può risultare - prima ancora che corretta - praticabile rispetto a norme di confessioni religiose *ab antiquo* presenti in Italia, pone notevoli difficoltà in relazione a confessioni religiose, le cui norme interne non siano note o aprioristicamente affidabili per l'ordinamento statale. Una siffatta eterointegrazione, pertanto, dovrebbe costituire presupposto necessario, ma non ancora sufficiente per l'interpretazione dei concetti suddetti [F. ONIDA (55) 2]. La loro interpretazione dovrebbe, invece, essere integrata, ed eventualmente corretta, alla luce di criteri ulteriori, interni all'ordinamento statale, quali la comune esperienza, la coscienza sociale, la tradizione giurisprudenziale e dottrinale, la *ratio legis* [PARLATO (60) 465] - e ciò soprattutto **ai fini dell'accertamento del dolo**: ne consegue che l'agente, per rispondere del reato di vilipendio di un ministro di culto, deve aver avuto la consapevolezza di offendere un "ministro" di una confessione religiosa.

#### 44

Con particolare riferimento alle norme del diritto canonico, è stato altresì precisato che la qualifica di **ministro del culto cattolico** spetta esclusivamente ai religiosi investiti della *potestas ordinis* (diaconato, sacerdozio, vescovato) [così ANTOLISEI PtS II, 224; VITALI (81) 118; IVALDI (39) 22; MORMANDO, in Trattato PtS V, 215], compreso il Papa [T Roma 24.3.1979, Nicola, *DE* 1980, II, 151], mentre va esclusa per coloro che abbiano ricevuto i soli ordini minori e per i membri di congregazioni religiose e monastiche [*contra* C 22.10.1954, Pellicani, *GP* 1955, II, 198].

### VI. Elemento soggettivo

#### 45

Riguardo all'elemento soggettivo, il "nuovo" art. 403 non presenta novità rispetto al "vecchio" art. 403 e, pertanto, valgono le considerazioni in passato elaborate in proposito da dottrina e giurisprudenza. Deve, quindi, rilevarsi che il **dolo** del delitto in parola è **generico** [C 20.6.1966, Grasso, CED 102509, *FP* 1968, 260; C 17.2.1960, Nicoletti, *GP* 1960, II, 686; T Roma 22.12.1997, Medici, *CP* 1998, 1253; T Padova 14.6.2005, Smith, *www.olir.it*; in relazione al nuovo testo, SIRACUSANO (73) 1008; *contra*, per il dolo specifico, il quale consisterebbe nello scopo di offendere la religione/confessione religiosa, v. MANZINI T VI, 28; SANTORO (68) 1234; SPIRITO (77) 7; C 20.10.1959, Caronte, *GP* 1960, II, 422]. Nell'**oggetto del dolo** rientrano: 1) il vilipendio della persona;

2) il collegamento funzionale tra la persona e la confessione religiosa (v. *supra*, 42); 3) l'offesa alla confessione religiosa [anche *sub specie* di dolo indiretto o eventuale: cfr. PROSDOCIMI (62) 743]; 4) la pubblicità (naturalmente solo per il reato di cui al primo comma). Per il primo e il terzo elemento occorrono la rappresentazione e la volontà; per il secondo e il quarto elemento (essendo essi presupposti della condotta) è sufficiente la rappresentazione [cfr. ANTOLISEI PtS II, 224; FIANDACA-MUSCO PtS I, 445].

#### 46

Il **movente politico o sociale** [C 24.2.1967, Pasolini, CED 104261, GP 1967, II, 1143], il **fine di suscitare divertimento** [C 7.11.1980, Molica, CED 147623, RP 1981, 448; T Roma 22.12.1997, Medici, CP 1998, 1253] e, in genere, lo **scopo soggettivo** che anima l'agente, sono irrilevanti ai fini dell'accertamento del dolo [PROSDOCIMI (62) 742].

### VII. Questioni di legittimità costituzionale

#### 47

**Prima della riforma del 2006**, la Corte costituzionale - in perfetto parallelismo con quanto già stabilito nella sentenza n. 329/1997 concernente l'art. 404 (cfr. art. 404, 28) e nella sentenza n. 327/2002 concernente l'art. 405 (cfr. art. 405, 11) - nell'aprile del 2005 aveva accolto l'eccezione di costituzionalità dell'art. 403 in relazione agli artt. 3 co. 1, e 8 co. 1 Cost., dichiarando la norma **illegittima nella parte** in cui comminava una pena diversa e più grave di quella prevista dall'art. 406 per gli stessi fatti commessi contro i culti acattolici [C cost. 29.4.2005 n. 168, DPP 2005, 1531, con note di DE GREGORIO (30) e MARCHEI (48); il contrasto dell'art. 403 v.t. col principio di uguaglianza (religiosa) era stato, peraltro, già da tempo e ripetutamente denunciato dalla dottrina: v., tra gli altri, ALBISETTI (1) 284; ROMANO (66) 496; SPIRITO (77) 10; ma la Corte costituzionale, in una precedente occasione, aveva respinto la relativa eccezione di incostituzionalità, ritenendola manifestamente irrilevante: C cost. 188/1975, GCost 1975, I, 1208]. Con la sentenza 168/2005, pertanto, la Corte aveva completato la propria *opera di riformulazione* del sistema dei delitti in materia di religione all'insegna di una sostanziale uguaglianza sanzionatoria tra tutte le confessioni religiose [MORMANDO, in Trattato PtS V, 79], riformulazione di cui il legislatore del 2006 ha sostanzialmente preso atto (v. *supra*, 11 ss.).

#### 48

**Dopo la riforma del 2006**, sembrano, tuttavia, residuare ancora alcuni **profili di illegittimità costituzionale per violazione degli** artt. 3 co. 1, e 19 Cost., nella misura in cui il nuovo art. 403 dà rilievo solo all'offesa al sentimento religioso di chi si riconosce in una confessione religiosa, in tal modo lasciando privo di tutela penale, per un verso, il *sentimento religioso di chi non si riconosce in alcuna confessione religiosa* e, per altro verso, il *sentimento religioso "negativo" di chi abbia una concezione del mondo teosofica o ecosofica, ovve-*

ro atea o agnostica [cfr. PADOVANI (59) 28; CASUSCELLI (16) 249; COLAIANNI (23) 608; PACILLO (57) 70; MARCHEI (48) 166].

#### 49

Un'ulteriore e differente questione di legittimità costituzionale concerne i **rapporti tra il concetto di vilipendio e la libertà**, costituzionalmente garantita, **di manifestazione del pensiero**. A tal proposito, risultano tuttora attuali e riferibili all'art. 403 (nonché all'art. 404 co. 1), alcuni orientamenti, sorti in passato soprattutto con riferimento al delitto (cancellato nel 2000 dalla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 8 Cost.) di vilipendio della religione dello Stato, di cui all'**art. 402**, riguardato quale *delitto di espressione* [SIRACUSANO (70) 135; sulla più ampia problematica dei reati d'opinione, v. ALESIANI (3) 115];

#### 50

**I)** un **primo orientamento** escludeva l'illegittimità costituzionale dei delitti di vilipendio della religione sulla base della convinzione che il vilipendio *non* potrebbe **mai** costituire *esercizio* di quel diritto di **manifestazione del pensiero** costituzionalmente garantito, in materia di religione, dall'art. 19 Cost. e, in generale, dall'art. 21 Cost. [C cost. 39/1965, *GCost* 1965, 603, con nota sul punto conforme di GISMONDI; CONSOLI (27) 177; cfr. art. 290, 22]. Trattasi, tuttavia, di teoria definitivamente confutata [per tutti, PULITANÒ (63) 222], al pari di quelle che sostenevano il valore meramente *programmatico* dell'art. 21 Cost. [per es., C 12.10.1950, Morrione, *GP* 1951, II, 14, sulla quale, in senso critico, v. C cost. 1/1956, *GCost* 1956, 1], ovvero la suscettibilità di tale norma costituzionale a subire limiti dalla stessa *legislazione penale* [per es., C 6.5.1959, Chinello, *RIDPP* 1960, 949, sulla quale, in senso critico, v. SIRACUSANO (70) 137];

#### 51

**II)** in base, invece, ad un **secondo orientamento**, che fa propria la **teoria del bilanciamento** [da ultimo, TASCONE (79) 3], potrebbero essere legittimamente imposti limiti alla libera manifestazione del pensiero solo qualora essi risultassero necessari per tutelare valori di rango costituzionale. Ed è sulla base di tale teoria che la Corte costituzionale [C cost. 188/1975, *GCost* 1975, I, 1208] aveva in passato respinto l'eccezione di illegittimità dell'art. 403 in relazione all'art. 21 Cost., ritenendo che i limiti alla libera manifestazione del pensiero, derivanti dalla norma penale in parola, sarebbero giustificati in vista dell'esigenza di tutela di un bene giuridico di rango costituzionale, ovvero sia il *sentimento religioso*. Secondo una parte della dottrina, invece, i limiti alla libera manifestazione del pensiero imposti dall'art. 403 potrebbero essere giustificati dalla tutela che tale norma assicura, sia pur in via secondaria e mediata, alla *persona umana* [ALBISETTI (1) 288; FINOCCHIARO (33) 26];

#### 52

**III)** infine, un **terzo orientamento** (formulato anch'esso originariamente in relazione all'art. 402), dopo aver segnalato le debolezze intrinseche alla teoria del bilanciamento (l'individuazione del rango costituzionale di un determinato bene è operazione complessa; andrebbe, inoltre, preliminarmente chiarito chi e quando dovrebbe effettuare un siffatto bilanciamento), ritiene più opportuno mutare prospettiva ed invocare l'art. 21 Cost. non più come parametro di illegittimità costituzionale dei delitti di vilipendio della religione, bensì **in funzione scriminante ai sensi dell'art. 51 (esercizio di un diritto)**, sicché sarebbero anti-giuridici solo quei fatti di vilipendio non costituenti manifestazione di pensiero [PROSDOCIMI (62) 745], come, ad es., l'insulto fine a se stesso, l'esplosione verbale informale, inidonea a trasmettere informazioni, valutazioni o altro atteggiamento spirituale [PULITANÒ (63) 241], nonché quei fatti di vilipendio che, pur esprimerti un pensiero, travalicano, per la loro volgarità o turpitudine, il limite del buon costume (cfr. *supra*, 34) [v. g.i.p. Latina 7.6.2001, *DE* 2002, II, 99]. Ciò non significa, tuttavia, che possa essere scriminata, *ex art.* 21 Cost., solo la manifestazione di pensiero colta, motivata, e comunque espressa in modo tale da consentire il dibattito [così, invece, la giurisprudenza più risalente: C 20.2.1967, Giudici, *GI* 1967, II, 273; C 20.6.1966, D'Alessio, CED 102510, *GP* 1967, II, 425; C 6.6.1961, Cretarolo, *RIDPP* 1962, 493], altrimenti si ridurrebbe il diritto di libera manifestazione del pensiero a privilegio aristocratico per le classi acculturate e per specifiche tipologie di comunicazione [PULITANÒ (63) 233]. In adesione a questo terzo orientamento, si è ritenuta non punibile, in forza dell'art. 51, la pubblicazione *online* di vignette animate raffiguranti autorità ecclesiastiche e ministri di culto della Chiesa cattolica nell'atto di compiere e subire atti sessuali. Le vignette in questione, infatti, sarebbero strumentali all'**espressione, in modo satirico, di un pensiero critico**, anche diffuso nel comune sentire, nei confronti di atteggiamenti e posizioni assunte dai vertici ecclesiastici sul tema della sessualità e, quindi, il fatto risulta scriminato dall'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero [T Latina 24.10.2006, n. 1725, *QDPE* 2007, 1009, con ampia nota critica di SIRACUSANO (73) 997; su satira e offese al sentimento religioso, v. pure COLAIANNI (23) 594].

### 53

Sempre a proposito dei **rapporti tra l'art. 21 Cost. in funzione scriminante e il delitto di vilipendio in parola**, la Cassazione ha precisato come risulti assolutamente erronea la tesi secondo cui in materia religiosa il diritto di manifestare il proprio pensiero non potrebbe trovare limiti; anzi, "il fatto che un credo religioso ed i relativi principi si basino su di un atto di fede, per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, *non autorizza semplicistiche aggressioni verbali, prive di supporto argomentativo-dialettico, e pertanto gratuite*" [C 7.10.1998, Faraon, *DFam* 1999, 82; sui limiti scriminanti dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero in materia religiosa rispetto al fatto tipico del delitto in parola, v. pure C app. Venezia 19.9.1997, Faraon, *DFam*

1997, 1387; P Assisi 16.11.1993, Grazioli, *RGU* 1994, 171, con nota di Angelini; P Milano 20.4.1971, Poli, *GI* 1972, II, 264].

### VIII. Rapporti con altre figure di reato

#### 54

Prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402, era pacifico che l'art. 403, c.d. vilipendio *indiretto*, costituisse norma **speciale rispetto all'art. 402**, c.d. vilipendio *generico*. L'elemento specializzante era ravvisato nell'offesa alla persona.

#### 55

Sulla premessa della dimensione plurioffensiva del delitto in esame (v. *supra*, 29), l'art. 403 va, altresì, considerato norma **speciale rispetto agli artt. 594 e 595**, in virtù dell'elemento specializzante costituito dall'offesa alla religione [SANTORO (68) 1233; C app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, *FI* 1994, II, 356; parz. diff. PROSDOCIMI (62) 740].

#### 56

In caso di vilipendio diretto al **Papa**, per effetto dell'art. 8 co. 2 del Trattato lateranense del 1929 (il quale equiparava le offese commesse contro il Sommo Pontefice a quelle commesse contro il Re, e poi contro il Presidente della Repubblica), col reato in parola poteva concorrere quello di cui all'art. 278. Dopo l'Accordo con la Santa Sede del 1984, modificativo del Trattato lateranense, non essendo stata conservata tale clausola di equivalenza, col reato in parola poteva concorrere solo quello di cui all'art. 297 [MANZINI T VI, 30; C app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, cit.; T Roma 7.7.1979, Venezia, *FI* 1980, II, 456; T Roma 24.3.1979, Nicola, *DE* 1980, II, 151; *contra* SANTORO (68) 1234; CAVANA (17) 12]. Da quando, tuttavia, l'art. 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, ha abrogato l'art. 297, in caso di vilipendio diretto al Papa risulta applicabile il solo art. 403 cpv.

### IX. Precedenti legislativi

#### 57

L'articolo in commento è stato così **sostituito** dall'art. 7 l. 24 febbraio 2006, n. 85. Il testo previgente disponeva: "*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone - [1] Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. - [2] Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico*".

#### 58

Il vecchio art. 403 era stato dichiarato parzialmente illegittimo per contrasto

con gli artt. 3 e 8 Cost. (v. *supra*, 47).

## X. Questioni di diritto intertemporale

59

L'abrogazione, a seguito della l. n. 85/2006, dell'art. 406 non ha comportato il venir meno dell'illiceità penale delle **offese in danno dei culti diversi** da quello cattolico: queste **continuano a costituire reato** ai sensi degli artt. 403, 404 e 405 che, nella nuova formulazione, puniscono le offese a tutte le confessioni religiose [C 5.6.2009, n. 26968, *QDPE* 2009, 1051, che cassa T Tivoli 5.11.2008, n. 569: nella specie, si trattava di offese concernenti la confessione religiosa dei Testimoni di Geova; CASUSCELLI (16) 251].

## XI. Casistica

60

**Sulla vecchia formulazione: C app. Firenze 18.10.1993, Cardinali, FI 1994, II, 356:** non integra il reato un fumetto nel quale, con gusto bozzettistico, si mostra il Papa gratificato e compiaciuto per la visione di una pubblicazione sulla *rockstar* Madonna; **g.i.p. Latina 7.6.2001, DE 2002, II, 99:** integra il reato la pubblicazione su un sito *internet* di immagini del Cristo, del Papa, di santi e di altre figure rappresentative della religione cattolica, raffigurati in attività di carattere sessuale e con corredo di c.d. bestemmie velate, di didascalie evocative di turpiloquio e di insulti, nonché di contumelie nei confronti di dette figure; **g.u.p Bergamo 16.5.2005, Fallaci, QDPE 2006, 1029:** il reato di cui agli artt. 403 e 406 è configurabile nell'aver offeso l'Islam e coloro che lo praticano attraverso l'uso di espressioni (contenute nel libro "La forza della ragione"), inserite in un contesto che rivela sentimenti di avversione e disprezzo verso ogni manifestazione proveniente dalle popolazioni di religione islamica e dirette a disegnarne una immagine temibile, connotata da sanguinaria ostilità verso il mondo occidentale e da costumi retrivi e spregevoli; **T Padova 14.6.2005, Smith, www.olir.it:** integra il reato di cui all'art. 403 co. 2 la condotta di colui che, nel corso di una trasmissione televisiva, abbia definito la Chiesa cattolica come "un'associazione per delinquere", ed il Papa dell'epoca come "un signore extracomunitario che capeggia la chiesa" ed "un abile doppiogiochista".

61

**Sulla nuova formulazione: C 10.3.2009, Donvito, CED 243084, QDPE 2009, 1049:** integra il reato la pubblicazione su un *forum* di discussione *online* di frasi allusive alle pratiche pedofile di sacerdoti cattolici, rivolte a diffondere il "sacro seme del cattolicesimo"; **T Latina 24.10.2006, n. 1725, QDPE 2007, 1009:** non è punibile, in forza dell'art. 51, la pubblicazione *online* di vignette animate raffiguranti autorità ecclesiastiche e ministri di culto della Chiesa cattolica nell'atto di compiere e subire atti sessuali, qualora le vignette in questione siano espressione, in termini satirici, di un pensiero critico, anche diffuso nel co-

mune sentire, nei confronti di atteggiamenti e posizioni assunte dai vertici ecclesiastici sul tema della sessualità.

**BIBLIOGRAFIA:** (1) ALBISETTI, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, DE 1975, II, 282; (2) ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, IV ed., 2010; (3) ALESIANI, *I reati d'opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, 2006, 115; (4) ANELLO, *Organizzazione confessionale, culture e Costituzione. Interpretazione dell'art. 8 cpv. Cost.*, 2007, 132 ss.; (5) BARBERINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, IV ed., 2007; (6) BARBIERI, *Ancora sui limiti della legittimità costituzionale dell'art. 724*, DE 1989, II, 309; (7) BASILE, *I nuovi "delitti contro le confessioni religiose" dopo la legge n. 85 del 2006*, SI 2006, 1351; (8) BOLOGNINI, *Riflessioni sul reato di vilipendio della religione*, 1974; (9) BONSIGNORI, *Vilipendio della religione, libertà di religione, libertà di vilipendio: storia di uno stravagante sillogismo*, CP 2002, 2069; (10) BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, 2002; (11) BRUNELLI, *Una mancata occasione per sottoporre alla Corte costituzionale il tema del vilipendio della religione (nota a C app. Perugia 6.2.1998)*, RGU 1998, 483; (12) CAMPISI, *I reati di vilipendio*, 1968; (13) CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), *Studi in onore di G. Marinucci*, I, 2006, 139; (14) CASUSCELLI, *La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso*, QDPE 1998, 443; (15) CASUSCELLI, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa"*, QDPE 1998, III, 822; (16) CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, III ed., 2009; (17) CAVANA, *Sentimento religioso (tutela penale del)*, EGT, XXVIII, agg. 2003; (18) CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, CP 1998, 1575; (19) CHIZZONITI, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006*, QDPE 2006, 437; (20) CIPOLLA, *Il nuovo diritto penale della religione alla luce dei lavori preparatori della l. 24 febbraio 2006*, n. 85, GM 2009, 1753; (21) COLAIANNI, *La bestemmia ridotta e il diritto penale laico*, FI 1996, I, 30; (22) COLAIANNI, *Confessioni religiose*, EdD - agg. IV, 2000, 363; (23) COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà religiosa*, RIDPP 2009, 594; (24) COLANGELO, *Il reato di bestemmia tra "buon costume" e "religione di Stato"*, DE 1993, II, 423; (25) CONSO, *Contro i reati di vilipendio*, IP 1970, 545; (26) CONSO, *Manuale per le udienze penali*, 1985, 331; (27) CONSOLI, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, 1957; (28) CRISAFULLI, *Art. 7 Cost. e vilipendio della religione dello Stato*, AP 1950, II, 415; (29) D'AVACK, *Confessionismo*, EdD, VIII, 1961, 938; (30) DE GREGORIO, *nota a C cost. 168/2005*, DPP 2005, 1531; (31) ESPOSITO, *La bestemmia nella Costituzione*, GCost 1958, 991; (32) S. FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in PARLATO-VARNIER, *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, 1995, 19; (33) FIANDACA, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in SCRITTI NUVOLONE, I, 1991, 184; (34) FINOCCHIARO, *Appunti in tema di vilipendio della religione dello Stato e libera manifestazione del pensiero*, GI 1962, IV, 17; (35) FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 1995, 74; (36) M. FIORE, *Il reato di*

turbatio sacrorum, 1978; (37) FLORA, *Tutela penale delle confessioni acattoliche, libertà di critica e principio di tolleranza religiosa*, FI 1992, II, 705; (38) GABRIELI, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, 1961; (39) IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, 2004; (40) LARICCIA, *Tutela dei culti e libertà di offendere*, GI 1964, II, 47; (41) LARICCIA, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, DII 1986, 466; (42) LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, 1986, 454; (43) LARICCIA, *Tutela penale dell'ex Religione dello Stato e principi costituzionali*, GCost 1988, I, 4311; (44) LARICCIA, *Stato e confessioni religiose (diverse dalla cattolica)*, EGT, XXX, 1993; (45) LONG, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica". Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, 1991; (46) LONG, *Il "vilipendio" in uno Stato laico*, QCost 2001, 364; (47) M. MANTOVANI, *L'oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, IP 2006, 257; (48) MARCHEI, *La Consulta conclude il "lavoro" intrapreso dieci anni fa: un volto "nuovo" (ma non troppo) per i reati in materia religiosa*, [www.olir.it](http://www.olir.it); (49) MARCHEI, "Sentimento religioso" e bene giuridico. *Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, 2006; (50) MAZZOLA, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, QDPE 2005, I, 65; (51) MONETA, *Il reato di bestemmia "depurato" dalla Corte costituzionale*, LP 1996, 297; (52) MORMANDO, "Laicità penale" e determinatezza. *Contenuti e limiti del vilipendio*, in *Studi in onore di Marinucci*, 2006, 2453; (53) MUSSELLI, *Esiste ancora il reato di bestemmia?*, CP 1987, 66; (54) MUSSELLI, *Religione (reati contro la)*, EdD, XXXIX, 1988, 729; (55) F. ONIDA, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, GCost 1975, 3160; (56) F. ONIDA, *Ministri di culto*, EGT, XX, 1990; (57) PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*, 2007; (58) PADOVANI, *La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione*, SI 1998, 921; (59) PADOVANI, *Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*, Gdir 2006, n. 14, 23; (60) PARLATO, *Turbamento di funzione religiosa*, DE 1971, 465; (61) PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (commento alla l. 24 febbraio 2006 n. 85)*, DPP 2006, 1197; (62) PROSDOCIMI, *Vilipendio (reati di)*, EdD, XLVI, 1993, 737; (63) PULITANÒ, *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, RIDPP 1969, 194; (64) PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, RIDPP 2006, 55; (65) RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, 2008, 21 ss.; (66) ROMANO, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, RIDPP 1981, 477; (67) ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, RIDPP 2007, 493; (68) SANTORO, *Sentimento religioso e pietà dei defunti (delitti contro il)*, NsD, XVI, 1969, 1230; (69) SIRACUSANO, *Art. 403 e tutela del sentimento religioso*, DE 1975, II, 292; (70) SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione*, 1983; (71) SIRACUSANO, *Bestemmia*, Dpen, I, 1987, 442; (72) SIRACUSANO, *Commento agli artt. 402-406*, in RONCO-ARDIZZONE (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, II ed. 2007, 1505; (73) SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: "nuove" incriminazioni e "nuove" soluzioni giurisprudenziali*, QDPE 2007, 997; (74) SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso*

*nell'ordinamento italiano*, RIDPP 2009, 621; (75) SGUBBI, *Religione e diritto penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in VASSALLI, *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, 2006, 205; (76) SPINELLI, *Appunti in tema di tutela del sentimento religioso*, RIDPP 1962, 370; (77) SPIRITO, *Sentimento religioso (tutela penale del)*, EGT, XXVIII, 1992; (78) STELLA, *Il nuovo concordato fra l'Italia e la S. Sede*, Jus 1989, 97; (79) TASCONE, *Vilipendio (reati di)*, EGT, XXXII, 1994; (80) TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, III ed., 2004; (81) VISCONTI, *La tutela penale della religione nell'età post-secolare*, RIDPP 2005, 1029; (82) VISCONTI, *Il legislatore azzecagarbugli: le "modifiche in materia di reati di opinione" introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85*, FI 2006, V, 217; (83) VITALE, *Tutela della sensibilità religiosa*, Dpubbl, XV, 1999, 391; (84) VITALE, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 c.p.*, 1964. **Cfr. anche bibl. sub art. 724.**